

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 7 ottobre 2025, n. 432

[ID VIP 7802] - Parco agrofotovoltaico denominato "Faralli" da realizzare nel comune di Ascoli Satriano (FG), di potenza nominale pari a 96.072,21 KW ed un sistema di accumulo BESS di potenza pari a 40.000 KW. Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.

Proponente: Iberdrola Renovables S.p.a.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante "codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali (, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE));
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante "Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";
- la D.D. 23 maggio 2025, n. 19 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Proroga incarichi di direzione dei Servizi delle Strutture della Giunta regionale in attuazione della DGR n. 582 del 30 aprile 2025", con la quale è stato determinato, tra l'altro, di prorogare fino alla data del 31 luglio

2025, in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 582 del 30 aprile 2025, gli incarichi di direzione dei Servizi di Sezione della Giunta regionale in scadenza al 31 maggio 2025 e quelli che medio tempore giungeranno a scadenza, fermi restando gli incarichi all'attualità ricoperti ad interim;

- la D.D. 30 settembre 2025, n. 28 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Proroga incarichi di direzione dei Servizi delle Strutture della Giunta regionale in attuazione della DGR n. 1080 del 29 luglio 2025.", con la quale è stato determinato, tra l'altro, di prorogare fino alla data del 31 ottobre 2025, in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1080 del 29 luglio 2025, gli incarichi di direzione dei Servizi di Sezione della Giunta regionale in scadenza al 30 settembre 2025;

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";

- il D.M. 21 giugno 2024 recante “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”.

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l’altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
 - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all’art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell’art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l’individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all’art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l’altro, l’individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui e’ previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all’art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l’installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità stabilite dal paragrafo 17 e dall’allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l’art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato “Principi e criteri per l’individuazione delle aree idonee”, dispone, tra l’altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall’art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all’installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell’aria e dei corpi idrici, privilegiando l’utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l’idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell’art. 10 e dell’art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere temperata la necessità di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante “Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali” dispone all’art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- la L.R. 29 settembre, n. 15 recante “XI legislatura – 27° provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e disposizioni diverse” dispone all’art. 12 che l’art. 8, co.1, L.R. 7 novembre 2022, n. 26 si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto “Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di

organizzazione e disposizioni di servizio” il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attività istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale”;

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 64908 del 24.05.2022, acquisita in pari data al prot. n. 6910 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva “Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento”;
- con nota prot. n. 7120 del 30.05.2022 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l’altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l’avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che non è stato acquisito agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali alcun contributo relativo alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto;

LETTI, infine, i contributi inerenti alla procedura in oggetto e pubblicati sul portale istituzionale del M.A.S.E.;

RITENUTO che:

- l’istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 7802, **limitatamente** agli interventi localizzati in aree idonee, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio favorevole di compatibilità ambientale, relativo al Parco agrofotovoltaico denominato “Faralli” da realizzare nel comune di Ascoli Satriano (FG), di potenza nominale pari a 96.072,21 KW ed un sistema di accumulo BESS di potenza pari a 40.000 KW, in oggetto epigrafato, proposto dalla società “Iberdrola Renovables” S.p.A., **limitatamente** agli interventi localizzati in aree idonee, per le motivazioni riportate nella relazione tecnica allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di precisare, altresì, che gli eventuali contributi perfezionati in data successiva all'adozione del presente provvedimento saranno trasmessi direttamente alla competente Autorità ministeriale a cura del Soggetto cui il contributo è riferibile.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

Di dare atto che la presente determinazione dirigenziale è stata sottoposta a valutazione di impatto di genere con esito "NEUTRO".

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Scheda istruttoria ID VIP 7802.pdf - 6a935096577f49959848866451d42664c1ff7c600be1d88ba3f238428d7d3fac

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti
PNRR
Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca
Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto

ID_VIP 7802

Tipologia di progetto: **Fotovoltaico**
Potenza: **96,0722 MWp**
Ubicazione: **Comuni di Ascoli Satriano (FG), Melfi (PZ)**
Proponente: **IBERDROLA RENOVBLES ITALIA S.P.A.**

Il progetto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare, della potenza complessiva di 96,0722 MWp, sarà realizzato nel Comune di Ascoli Satriano (Fg), in località "Faralli", a circa 10 km a SUD-OVEST del centro abitato.

Il progetto prevede la realizzazione su sette lotti di terreno agricolo (1, 2, 3, ...7) di un impianto fotovoltaico da circa 96 MWp di potenza totale. L'impianto sarà connesso alla rete RTN in antenna a 150kV su un futuro ampliamento a 150 kV della Stazione Elettrica (SE) di trasformazione della RTN a 380/150 kV denominata "Melfi". L'impianto è costituito da moduli fotovoltaici bifacciali in silicio monocristallino da 505 Wp/cad posti su strutture (tracker) a inseguimento monoassiale disposti Nord/Sud con interdistanza di libera tra le stringhe di mt 5. La posa del cavidotto avverrà in modalità interrata, lungo strade secondarie, prevalentemente non asfaltate. È previsto un solo attraversamento di una via asfaltata. In corrispondenza delle interferenze con i tematismi del PPTR sarà utilizzata la tecnologia trenchless, impiegando la Trivellazione Orizzontale Controllata (T.O.C).

L'area d'installazione dei moduli fotovoltaici ricade all'interno dell'ambito definito "Ofanto" e in particolare nella figura denominata "La media valle dell'Ofanto".

L'impianto verrà realizzato in zone destinate a uso agricolo – ZONA E, secondo lo strumento urbanistico del Comune di Ascoli Satriano.

Il terreno agricolo su cui insiste l'impianto è censito al Nuovo Catasto del **Comune di Ascoli Satriano** secondo fogli e particelle di seguito riportate:

- Foglio n. 86 part. n (22): 5-8-17-18-20-22-24-25-46-53-54-55-56-71-81-82-101-102-103-149-151-190;
- Foglio n. 87 part. n (12): 33-89-94-95-96-98-100-105-116-117-118-119.



Figura 1 – Inquadramento territoriale su Ortofoto

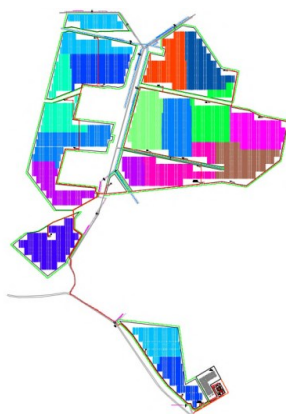


Figura 2 – Layout di progetto con numerazione dei campi

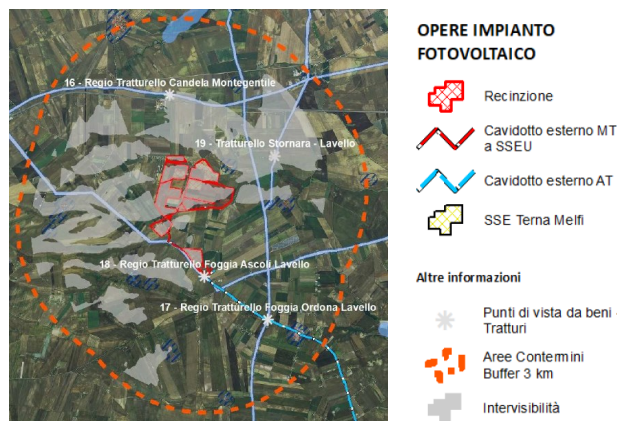


Figura 4 – Posizione impianto rispetto ai Tratturi (Buffer di 3 Km)

L'area di progetto relativa ai Campi 1, 2, 3, 5 e 6 è idonea ai sensi dell'art.20, co.8 lett. c- quater del D. lgs. 199/2021, mentre le aree dei Campi 4 e 7 risultano NON idonee ai sensi del medesimo articolo lett. c- quater.

Per quanto riguarda le interferenze riscontrate lungo il percorso del cavidotto di impianto il proponente precisa che sarà realizzato interrato sotto strade esistenti, in corrispondenza delle criticità sarà utilizzata la tecnica della T.O.C. e seguirà il percorso più breve.

NON IDONEITÀ DELL'AREA

Verifiche ai sensi del RR 24/2010

L'area dell'impianto dei Campi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 **RICADE** tra quelle indicate come **non idonee** ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010 (versanti (4 e 3), lame e gravine (4, 3 e 6), con visuali (tutti) e l'area del Campo 7 **RICADE** tra quelle indicate come **non idonee** ai sensi del medesimo regolamento (tratturo). In proposito, si veda l'immagine successiva.

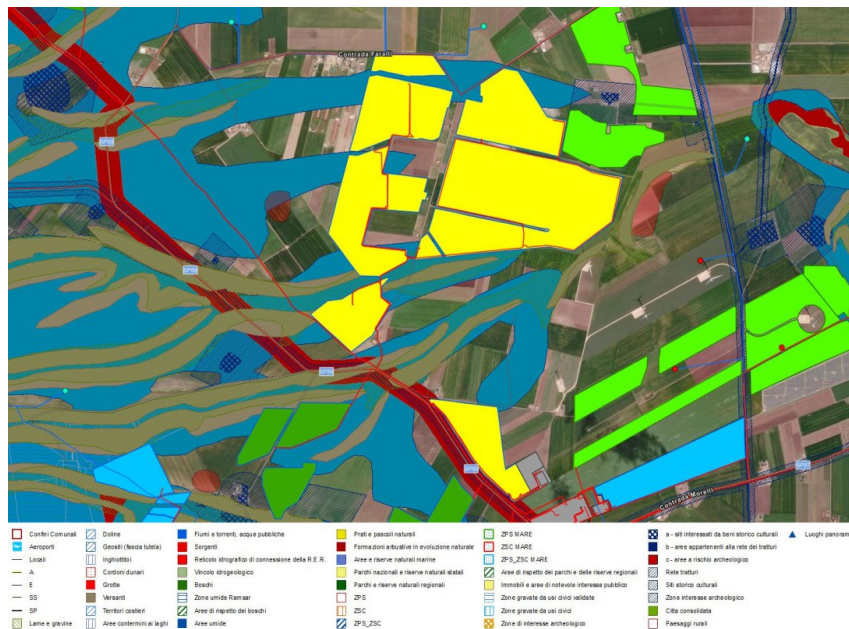


Figura 5 – Inquadramento Vincolistico Componenti PPTR (l'area di progetto è evidenziata in giallo)

AREE NON IDONEE ALL'ISTALLAZIONE DI FER AI SENSI DELLE LINEE GUIDA, ART. 17 E ALLEGATO 3, LETTERA F		AREA DI PROGETTO IN ESAME
Aree tutelate per legge (art. 142 D.lgs.42/2004)	Territori costieri fino a 300 m	Non presente
	Laghi e Territori contermini fino a 300 m	Non presente
	Fiumi, torrenti e corsi d'acqua fino a 150 m	Non presente
	Boschi +buffer di 100 m	Non presente
	Zone archeologiche + buffer di 100 m	Non presente
	Tratturi + buffer di 100 m	presente
Coni visuali		presente
Versanti		presente
Lame e gravine		presente

Tabella 1 - Applicazione dei criteri di pianificazione definiti dal RR n. 24/2010

Si precisa che l'analisi è stata condotta sulla cartografia del PPTR aggiornato al DGR 1398/2024.

Per quanto riguarda le interferenze riscontrate lungo il percorso del cavidotto di impianto il proponente dichiara che il cavidotto sarà realizzato interrato sotto strade esistenti e, in corrispondenza delle criticità, sarà utilizzata la tecnica della T.O.C. e seguirà il percorso più breve.

MODALITÀ DI INSERIMENTO DELL'IMPIANTO NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO (del D.M. 10-9-2010 Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili Parte IV paragrafo 16)

In merito al corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, di cui al **D.M. su citato paragrafo 16.1**, si evidenzia che la sussistenza di uno o più dei seguenti requisiti è, in generale, elemento per la valutazione positiva dei progetti:

- a) l'analisi dei documenti forniti non mostra una chiara adesione del Progettista agli standard internazionali per i sistemi di gestione della qualità (ISO 9001) e per i sistemi di gestione ambientale (ISO 14001 e/o EMAS).

Una verifica condotta sul sito di Accredia:

https://services.accredia.it/ppsearch/accredia_companymask_remote.jsp?ID_LINK=1739&area=310

non ha rivelato la presenza di certificazioni di alcun genere per il gruppo di progettazione.

- b) Il progetto, sulla base di quanto dichiarato dalla Iberdrola Renewables Italia S.p.A., rientra nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, al punto 2 denominata "impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW (fattispecie aggiunta dall'art. 31, comma 6, della legge n. 108 del 2021)", tra i progetti ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 1.2.1 denominata "Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti" ed anche nella tipologia elencata nell'Allegato II oppure nell'Allegato II-bis e tra i progetti ricompresi nel Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR); ed anche nella tipologia, elencata nell'Allegato II oppure nell'Allegato II-bis. **Il progetto prevede** la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili.
- c) **NON è presente** il ricorso a criteri progettuali volti a ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili. I pannelli FV sono posizionati su strutture a orientamento variabile infisse a terra. I telai ospitanti i pannelli saranno sorretti da montanti in acciaio (tracker) infissi nel terreno a file parallele. Dal punto di vista tecnico, i pannelli saranno posizionati con l'asse di rotazione a circa m. 2.240 da terra. Il consumo di suolo indotto dal fotovoltaico tradizionale non sarà comunque minimizzato.
- d) **NON è previsto** il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche;
- e) **NON è presente** l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio, le colture presenti nell'area di

realizzazione dell'impianto (carta dell'uso del suolo) sono prevalentemente Seminativi in aree non irrigue (2.1.1) e Seminativi in aree irrigue (2.1.2).

- f) il progetto **non riguarda** la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi;
- g) è **assente** il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future;
- h) l'impianto **non** prevede il recupero di energia termica.

Paragrafo 16.2

Il progetto risponde parzialmente ai requisiti di cui al punto precedente che nell'insieme garantirebbero le politiche di promozione da parte della Regione e dell'Amministrazione centrale.

Paragrafo 16.3

Non pertinente trattandosi di impianto fotovoltaico

Paragrafo 16.4

si sottolinea che, nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto **non comprometta** o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

Come si evince dall'ortofoto e dalla ricognizione sul campo, l'area in esame è attualmente destinata alla coltivazione di cereali autunno-vernini (quali grano duro, avena e orzo), affiancati da colture leguminose (ceci e piselli) e/o orticole (broccoletti e pomodoro), nell'ambito di una rotazione colturale triennale o quadriennale (2.1.1 Seminativi in aree non irrigue e 2.1.2 Seminativi in aree irrigue). Inoltre, il proponente dichiara che, sebbene il sito del progetto ricada all'interno delle zone D.O.P., I.G.T. e D.O.C. della Provincia di Foggia, non sono state rilevate coltivazioni arboree né altre colture di pregio da segnalare, alberi monumentali o muretti a secco.

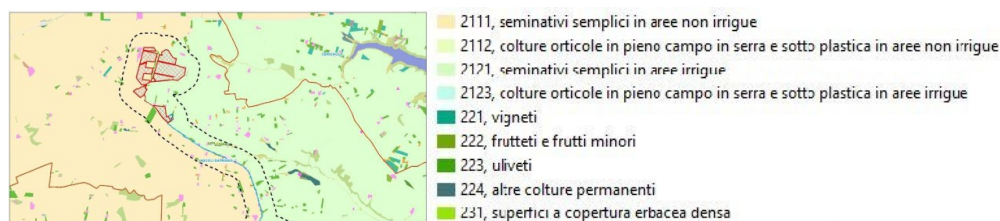


Figura 6 - Uso del suolo nell'area di progetto con buffer di 500 m

Paragrafo 16.5

Per quanto concerne le azioni progettuali direttamente utilizzate per rendere ancor meglio compatibile l'intervento, sono stati considerati alcuni interventi di mitigazione che interessano il sito d'impianto. Se ne riportano alcuni a titolo di esempio e non esaustivo:

- limitazione dello scotico;
- la recinzione sarà realizzata in acciaio zincato plastificato di colore verde alta 2,20, posta a 15/20 cm del livello suolo, per consentire il passaggio della fauna locale di piccola e media taglia. Si precisa che il paesaggio è caratterizzato da appezzamenti privi di alberature agrarie, terreni adibiti esclusivamente alla coltivazione di colture cerealicole; pertanto, tale mitigazione risulta in contrasto con il paesaggio circostante;

- lungo la recinzione sarà realizzata una barriera composta da una siepe (acero campestre, terebinto, pero selvatico; biancospini, rosa canina e pruno selvatico) e un filare di olivastri cespugliati, con un'altezza massima di 4 metri;
- coltivazione all'interno dell'impianto, negli interfilari dei pannelli e negli spazi vuoti, di pascolo polifita;
- ottimizzazione del numero di mezzi di cantiere previsti;
- durante le fasi di cantiere e dismissione saranno inoltre adottate tutte le soluzioni tecniche necessarie a limitare potenziali impatti derivanti dal sollevamento di polveri.

In conformità con la D.D. n.162, il proponente ha definito un'area di studio con un raggio di 3 km dall'impianto in questione, al fine di analizzare le componenti visivo-percettive utili per la valutazione dell'effetto cumulato. Dall'analisi è risultato che all'interno dell'Area di Visibilità dell'Impianto (AVIC) non sono stati identificati fondali paesaggistici, punti panoramici, fulcri visivi naturali o antropici, né strade panoramiche o di interesse paesaggistico secondo quanto previsto dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR).

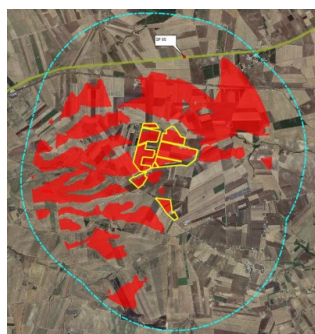


Figura 7 – Area d'impianto con l'indicazione del perimetro dell'AVIC (3 km)

Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici del 27.06.2022

Parte III paragrafo 3.2 - Caratteristiche e Requisiti degli Impianti Agrivoltaici

Il progetto non prevede la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale nel sito di installazione. Di conseguenza, non sono stati analizzati gli indicatori previsti dalle Linee Guida sugli Impianti Agrivoltaici del 27.06.2022.

CONCLUSIONI

Questa relazione finale valuta la conformità del progetto dell'impianto fotovoltaico alle normative applicabili, specificamente citate nell'art. 20, comma 8, del D.lgs. 199/2021 e nella normativa di non idoneità del D.M. del 10 settembre 2010 e del R.R. 24/2010.

Il progetto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare, della potenza complessiva di 96,0722 MWp di picco, sarà realizzato a sud del Comune di Ascoli Satriano, in località "Faralli", con le relative opere di connessione nel Comune di Melfi (PZ).

L'impianto sarà suddiviso in sette lotti su terreno agricolo e sarà connesso alla rete RTN tramite una stazione elettrica di trasformazione a 150 kV. Saranno utilizzati moduli fotovoltaici bifacciali in silicio monocristallino da 505 Wp montati su strutture a inseguimento monoassiale. La posa del cavidotto avverrà in modalità interrata, con un solo attraversamento di una via asfaltata, e si utilizzerà la tecnologia trenchless per minimizzare le interferenze. L'impianto verrà realizzato in zone destinate a uso agricolo – ZONA E, secondo lo strumento urbanistico del Comune di Ascoli Satriano.

L'area d'installazione dei moduli fotovoltaici ricade all'interno dell'ambito definito "Ofanto" e in particolare nella figura denominata "La media valle dell'Ofanto".

Dalla documentazione progettuale messa a disposizione sul sito del MASE ed esaminata, si desume che:

- l'area di progetto concernente i Campi 1, 2, 3, 5 e 6 è conforme alle disposizioni dell'art. 20, comma 8, lettera c-quater del D. Lgs. 199/2021. Al contrario, le aree relative ai Campi 4 e 7 non soddisfano i requisiti stabiliti dal medesimo articolo, lettera c-quater;
- l'area relativa agli impianti dei Campi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 risulta classificata come non idonea secondo le disposizioni del Regolamento Regionale n. 24 del 2010, in particolare per quanto concerne i seguenti aspetti: versanti (campi 4 e 3), lame e gravine (campi 4, 3 e 6), e con visuali (tutti). Contrariamente, l'area del Campo 7 è anch'essa classificata come non idonea ai sensi del medesimo regolamento, specificamente in riferimento alla categoria del tratturo;
- le azioni progettuali di mitigazione per rendere compatibile il sito d'impianto sono scarse e limitate soprattutto alla piantumazione perimetrale dell'impianto con alberature autoctone;
- **le soluzioni tecniche adottate NON mirano a limitare il consumo del territorio, ottimizzano l'uso delle risorse energetiche ma NON integrano l'impianto nel contesto rurale e nelle tradizioni agroalimentari locali, conformemente al DM del 10 settembre 2010, punto 16;**
- il progetto non prevede la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale nel sito di installazione. Di conseguenza, non sono stati analizzati gli indicatori previsti dalle Linee Guida sugli impianti Agrivoltaici del 27.06.2022;
- in relazione alle produzioni agricole di particolare pregio definite al punto 4.4.2. R.R. n. 11 del 20 gennaio 2011 i pannelli solari dell'impianto in oggetto non ricadono in tali aree.